



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°20

Oggetto: Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale – Norme in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 11

Oggetto: Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale – Norme in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato pubblicato il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Assume rilevanza l'art. 7 del Decreto con il quale sono state varate norme concernenti la regolarizzazione, ai fini IRES e IRAP, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, dei periodi di imposta non ancora prescritti e non oggetto di accertamenti nonché la definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

In particolare, con il comma 1 dell'art. 7 viene stabilito che le ASD e SSD, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale di cui al successivo art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo.

Il richiamato art. 9 prevede che fino al 31 maggio 2019 è possibile produrre dichiarazione integrativa delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (*per le ASD e SSD con bilancio al 30 giugno, la dichiarazione afferente l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 o anche quella afferente il bilancio al 30 giugno 2017 purchè prodotta entro il suddetto termine del 31 ottobre 2017*) ai fini delle imposte sui redditi (*IREs per le ASD e SSD*) e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.

L'integrazione degli imponibili di cui all'art. 9, possibile per tutti i contribuenti, è ammessa nel limite di 100 mila euro di imponibile annuo e, comunque, non oltre il 30% di quanto già dichiarato (*l'art. 7 prevede, invece, per le ASD e SSD, limite di 30 mila euro di imponibile ma non pone il suddetto limite del 30% del dichiarato*).

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell'IRAP; si applica, poi, un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute dichiarate un'aliquota pari al 20% e un'aliquota media ai fini IVA.

Il versamento delle imposte è previsto in unica soluzione o in 10 rate semestrali (prima rata il 30 settembre 2019).

### **Definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti**

Il **comma 2 dell'art. 7** del Decreto prevede che le ASD e SSD possono avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento – *non ancora oggetto di reclamo o ricorso* – versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA dovuta per intero essendo un'imposta comunitaria, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

E' poi prevista la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie con il versamento:

- del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni ed interessi nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto (**24 ottobre 2018**) la lite penda ancora nel primo grado di giudizio;

- del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

- del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio da parte della ASD o SSD.

Il successivo **comma 3 dell'art. 7** del Decreto stabilisce la preclusione alla definizione agevolata di cui al precedente comma 2, se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione – relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta IRES o IRAP accertata o contestata.

Se l'importo supera i 30 mila euro resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti previste per la generalità dei contribuenti dagli artt. 2 e 6 del Decreto.

**L'art. 2** del Decreto prevede che **gli atti di accertamento notificati** entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza le sanzioni e gli interessi.

Uguale sorte per le somme contenute negli inviti al contraddittorio e negli accertamenti con adesione.

I versamenti potranno essere eseguiti in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il successivo **art. 6** del Decreto prevede la **definizione delle liti pendenti** con il pagamento:

- da parte del soggetto che ha proposto il ricorso, pendente in ogni grado di giudizio, di un importo pari al valore della controversia con esclusione delle sanzioni ed interessi;

- della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado;

-di 1/5 del valore della controversia in caso di soccombenza dell' Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2° grado.

### **Definizione dei processi verbali di constatazione**

L'art. 1 del Decreto prevede per tutti i contribuenti la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 20 rate trimestrali di pari importo (*in 5 anni*).

\*\*\*

Le disposizioni degli artt. 3 e 4 del Decreto (rottamazione e stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro) nonché degli articoli concernenti semplificazioni (fatturazione, registrazione delle fatture, detrazioni IVA) formeranno oggetto di successiva Circolare.

*Il D.L. n. 119/2018 è ora all'esame del Parlamento per la conversione in Legge.*